



TRIBUNALE DI MODENA

Il Dirigente Amministrativo

Modena, 25 giugno 2014

Prov. N. 005 53
Prot. n. 324/145
Anno 2014 Tit. I Cl. 2 - (Fasc.
Allegati:

Oggetto: Contributo unificato di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Aumento. Decorrenza 25 giugno 2014.

Con decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari." (in GU 144 del 24/6/2014 - vigente al 25/6/2014) all'art 53 (Norma di copertura finanziaria) è stato disposto l'aumento del contributo unificato di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

A decorrere dagli atti depositati il 25 giugno 2014, pertanto, il contributo unificato di cui all'art 13 del DPR 115/02 è dovuto nei seguenti importi:

- a) **euro 43** per i processi di valore fino a 1.100 euro, nonché per i processi per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma-1 bis, per i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
- b) **euro 98** per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
- c) **euro 237** per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;
- d) **euro 518** per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;
- e) **euro 759** per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;
- f) **euro 1.214** per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;
- g) **euro 1.686** per i processi di valore superiore a euro 520.000.

Fermo restando l'aumento della metà del contributo unificato come sopra determinato, per i giudizi di impugnazione ed il raddoppio per i processi dinanzi alla Corte di cassazione.

Per i processi di **esecuzione immobiliare** il contributo dovuto e' pari a **euro 278**.

Per gli **altri processi esecutivi** lo stesso importo e' ridotto della metà.

Per i **processi esecutivi mobiliari** di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a **euro 43**.

Per i **processi di opposizione agli atti esecutivi** il contributo dovuto e' pari a **euro 168**.

Ferma restando, riferita ai suddetti importi:

- la riduzione alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento e per le controversie individuali di lavoro concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1-bis.
- la determinazione del valore dei processi di sfratto per morosità in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione in base all'ammontare del canone per ogni anno.
- l'aumento della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli articoli 125, primo comma, del codice di procedura civile e 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale nell'atto introduttivo del giudizio.

Per la **procedura fallimentare**, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a **euro 851**.

Se manca la dichiarazione di valore prevista dall'articolo 14 del DPR 115\02, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g) dell'art 13 del DPR 115\02, conseguentemente il contributo unificato deve essere pari ad **euro 1.686**.

Si invita a controllare che, a decorrere dagli atti depositati in data odierna, il contributo unificato sia corrisposto nella misura sopra indicata. Si ricorda che in caso di omesso versamento o di versamento inferiore deve essere attivata la procedura di recupero tramite Equitalia utilizzando l'apposito mod A11.

Il Dirigente Amministrativo
Dr.ssa Lurgina Signoretti



¹ Art. 53 (Norma di copertura finanziaria)

1. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente capo, valutate in 18 milioni di euro per l'anno 2014 e 52,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 46, comma 1, lettera d), 15 milioni di euro per l'anno 2014 e 42,53 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 per l'attuazione dell'articolo 52, comma 2, lettere a), b) e c), si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'aumento del contributo unificato di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, al quale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 13, comma 1, alla lettera a) le parole: «euro 37» sono sostituite dalle seguenti: «euro 43»;
- b) all'articolo 13, comma 1, alla lettera b) le parole: «euro 85» sono sostituite dalle seguenti: «euro 98»;
- c) all'articolo 13, comma 1, alla lettera c) le parole: «euro 206» sono sostituite dalle seguenti: «euro 237 »;
- d) all'articolo 13, comma 1, alla lettera d) le parole: «euro 450» sono sostituite dalle seguenti: «euro 518 »;
- e) all'articolo 13, comma 1, alla lettera e) le parole: «euro 660» sono sostituite dalle seguenti: «euro 759»;
- f) all'articolo 13, comma 1, alla lettera f) le parole: «euro 1.056» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.214»;
- g) all'articolo 13, comma 1, alla lettera g) le parole: «euro 1.466» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.686»;
- h) all'articolo 13, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto e' pari a euro 278. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo e' ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a 2.500 euro il contributo dovuto e' pari a euro 43. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 168.»;
- i) all'articolo 13, comma 5, le parole: «euro 740» sono sostituite dalle seguenti: «euro 851».